

**S T A T U T O**

Titolo 1° - Origine - Denominazione  
e Scopo della Scuola Materna

**ART. 1 - ORIGINI - DENOMINAZIONE**

1. La Scuola Materna di RONAGO, con sede in Via Asilo, sorse nel 1975 mediante "Atto costitutivo di Associazione", stipulato presso il notaio Fernando Bellini di Como in data 28 agosto 1975 n. 35152/7652 di repertorio, registrato a Como il 1° settembre 1975 al n. 3179 serie 1^, con il nome di "ENTE SCUOLA MATERNA di RONAGO", ora denominata

***"ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO  
intitolata Don Matteo Censi"***

**ART. 2 - SCOPO E FINALITA'**

1. La Scuola Materna di Ronago è una associazione senza scopo di lucro, regolata dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, ha durata illimitata ed opera esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

2. La Scuola Materna si prefigge di concorrere a promuovere l'educazione integrale ed armonica del bambino/a, secondo una concezione dell'uomo come persona, in una visione cristiana della vita, nel rispetto del primario diritto educativo dei genitori e della pluralità delle loro prospettive valoriali.

3. La Scuola Materna intende essere per ogni bambino "PONTE" tra la famiglia e il mondo esterno; in tale ottica può offrire, non solo ai bambini ma anche alle loro famiglie ed alla comunità civile, occasioni di formazione, d'approfondimento e culturali, comunque nel rispetto delle finalità della Scuola stessa.

4. Sin dalla sua istituzione la Scuola Materna ha assolto un notevole servizio sociale sotto l'aspetto assistenziale, educativo, religioso e pertanto essa si propone:

- . Fini di educazione per favorire la crescita fisica - affettiva - intellettuale e religiosa del bambino;
- . Fini di sviluppo della personalità del bambino;
- . Fini di assistenza;
- . Fini di preparazione alla scuola dell'obbligo.

**ART. 3 - AMMISSIONE**

1. Sono ammessi a frequentare la Scuola Materna i bambini di ambo i sessi, in età prescolare secondo le norme vigenti, prioritariamente residenti nel Comune di Ronago, senza discriminazione di razza, nazionalità o religione.

2. La Scuola si adopera, compatibilmente alle proprie disponibilità, a rimuovere ogni possibile ostacolo che impedisca o limiti la frequenza.

3. Il regolamento interno stabilisce modalità e requisiti di ammissione e frequenza, orari e servizi prestati.

**ART. 4 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI**

1. Il patrimonio dell'associazione Scuola Materna di Ronago è costituito da macchinari, attrezzature, impianti, mobili e

macchine d'ufficio, così come risulta dal registro dei beni ammortizzabili, dedotte le relative quote di ammortamento; dalle quote di associazione, versate dai singoli Soci; da ogni altra risorsa finanziaria "disponibile".

2. Può, inoltre, essere integrato con beni immobili acquisiti per donazione, eredità, e acquisto nelle forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalle leggi.

3. La gestione dell'associazione avviene mediante entrate relative a rette di frequenza, oblazioni, contributi di enti pubblici e/o privati ed ogni altro provento o bene non destinato ad incrementarne il patrimonio.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### **ART. 5 - ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMI**

1. L'insegnamento è affidato a personale abilitato, conformemente alle disposizioni di legge. Il contratto collettivo di categoria disciplina le norme relative ai diritti e doveri del personale dipendente.

2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, nell'ambito della propria autonomia, le modalità di assunzione, le attribuzioni, competenze e le mansioni del personale docente, amministrativo, di servizio, di cucina ed ausiliario, nel rispetto del contratto collettivo di categoria.

3. Fatti salvi gli specifici fini statutari e l'identità propria dell'associazione, questa Scuola Materna ispira il proprio operato agli orientamenti dell'attività educativa per la scuola dell'infanzia sulla base delle norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, oltre ad altre disposizioni legislative vigenti in materia.

4. La Scuola Materna si attiene all'osservanza del calendario scolastico comunicato dall'Istituto Statale Comprensivo di appartenenza, stabilito secondo le disposizioni di legge.

5. La Scuola Materna in ogni caso si attiverà per realizzare una vera e piena azione educativa e formativa di ogni singolo bambino.

#### **ART. 6 - REFEZIONE**

1. Ai bambini della Scuola Materna è somministrata la refezione quotidiana. Essa fa parte integrante dell'attività di assistenza al bambino, ed è realizzata in ordine alle occorrenze, secondo i principi dietetici verificati dal Centro di Igiene e Sanità Pubblica Locale.

### **Titolo 2° ORGANI ISTITUZIONALI**

#### **ART. 7 - ORGANI DELL'ENTE**

1. Sono organi dell'associazione:

- . l'assemblea dei soci;
- . il consiglio di amministrazione;
- . il presidente;
- . il revisore dei conti.

2. Tutte le cariche elettive vengono svolte senza

remunerazione di indennità o gettoni di presenza, ad eccezione del Revisore dei Conti.

3. Nell'ambito delle funzioni istituzionali è consentito il rimborso di spese documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 8 - SOCI**

1. Sono soci dell'associazione coloro che, condividendone le finalità, fanno richiesta di ammissione al Consiglio di Amministrazione e versano la quota annuale fissata dal Consiglio medesimo.

2. I soci si distinguono in **soci ordinari** e **soci benefattori**.

3. I soci hanno diritto di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'associazione, nei modi determinati dagli organi dell'associazione medesima. Ogni socio può recedere dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio (a condizione di non aver assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato).

4. Non possono assumere la qualità di soci gli interdetti, gli inabilitati, i condannati a pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

5. Perdono la qualità di soci coloro che, senza giustificato motivo, non effettuano il pagamento della quota annuale nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione o che compiano atti contrari agli scopi ed agli interessi dell'associazione.

6. Scadenze e modalità dei pagamenti sono determinate in apposito regolamento.

7. Per il recesso e l'esclusione degli associati si applicano le disposizioni dell'art. 24 del Codice Civile.

#### **ART. 9 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

1. L'Assemblea Generale dei Soci deve essere convocata ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione una volta all'anno per l'approvazione del conto consuntivo. L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

2. La convocazione avviene mediante invito scritto del Presidente del Consiglio di Amministrazione da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione, contenente il luogo, la data e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, nonché l'eventuale partecipazione di persone estranee o di esperti, oppure mediante affissione dell'atto di convocazione all'albo dell'associazione (posto in un luogo accessibile), almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

3. In caso d'urgenza l'avviso di convocazione dovrà essere recapitato almeno ventiquattro ore prima al domicilio reale ed effettivo dei soci anche a mezzo telegramma, fax o posta

elettronica.

4. Le sedute dell'Assemblea dei Soci sono presiedute e dirette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato, a seguito di delega scritta e firmata dal Presidente o dal Vicepresidente.

5. Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, occorre l'intervento di almeno la metà dei soci o dei loro delegati.

6. Non raggiungendo la maggioranza richiesta dal precedente comma, la riunione è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

7. La riunione in seconda convocazione può essere convocata ventiquattro ore dopo l'orario fissato per la prima convocazione.

8. All'assemblea possono intervenire tutti i soci in regola con i versamenti della quota associativa. Il diritto al voto spetta ad ogni socio che abbia assunto tale qualifica da almeno 60 giorni. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

9. I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta; ogni socio non può avere più di 2 (due) deleghe.

10. Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti ad esclusione di quelle relative alla modifica dello statuto, allo scioglimento dell'associazione, all'estinzione dell'ente, all'acquisizione o alienazione del patrimonio per le quali si applicano le disposizioni previste dall'art. 21 del Codice Civile.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno diritto di voto.

13. Di ogni adunanza verrà redatto dal segretario, su apposito libro, il relativo verbale, esso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso.

14. L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla Legge e dal presente statuto, in particolare:

a. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti;

b. delibera, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, sull'esclusione degli associati;

c. approva il rendiconto di bilancio;

d. delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione, l'estinzione dell'ente, l'acquisizione o alienazione del patrimonio e su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'associazione è composto di n. 8 (otto) componenti - salvo quanto previsto al successivo punto 2. del presente articolo - di cui:

. n. **4 (quattro)** designati dall'Assemblea Generale dei Soci,

nel proprio ambito, di cui al precedente art. 9;

. n. **1 (uno)** in rappresentanza dei genitori dei bambini frequentanti la scuola, eletto dall'assemblea dei Soci, sulla base di una rosa di 2 candidati presentata dal competente Organo Collegiale di cui al seguente art. 12;

. n. **2 (due)** in rappresentanza della Parrocchia di Ronago, quale proprietaria dello stabile di via Asilo, concesso da sempre in uso gratuito all'associazione gestore della Scuola Materna, eletto dall'assemblea dei soci, sulla base di una rosa di 2 candidati presentata dalla Parrocchia stessa;

. n. **1 (uno)** in rappresentanza del Consiglio Pastorale Parrocchiale di Ronago, in quanto realtà comunitaria che ha sempre svolto un importante ruolo di indirizzo e di sostegno alla Scuola, eletto dall'assemblea dei soci, sulla base di una rosa di 2 candidati presentata dal Consiglio Pastorale stesso.

2. Nel caso sia in atto una convenzione con il Comune di Ronago, finalizzata all'abbattimento delle rette, il Consiglio di Amministrazione viene integrato con **n. 1 (uno)** componente in rappresentanza del Comune stesso, eletto dall'assemblea dei soci, sulla base di una rosa di n. 2 candidati proposti dal Sindaco pro-tempore.

3. La costituzione del Consiglio di Amministrazione avviene con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, sulla base delle designazioni presentate dall'assemblea dei soci.

4. Tutti i componenti durano in carica quattro anni dalla data di costituzione del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del rappresentante dei genitori, che resta in carica solo per il periodo in cui il proprio figlio frequenta la Scuola, e comunque non oltre la scadenza del Consiglio di Amministrazione stesso. Tutti componenti il Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

5. Qualora venisse meno la convenzione in essere fra Comune di Ronago e Scuola Materna, i componenti designati dal Comune, decorsi sei mesi dalla scadenza naturale della convenzione, decadono dalla carica.

6. La decadenza viene dichiarata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

7. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e se nominati decadono d'ufficio gli interdetti, gli inabilitati, i condannati a pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione.

8. Inoltre, decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

9. Nella sua prima adunanza, o nel caso di surroga, prima di deliberare qualsiasi altro argomento, ogni componente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

10. Le dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio di Amministrazione successiva alla data di comunicazione di queste.

11. Non appena il Consiglio di Amministrazione ne abbia deliberato l'accettazione, il Presidente ne dà immediato avviso all'Ente o Amministrazione cui compete la nuova designazione.

12. In eguale modo si procede in caso di decesso o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni o di pronunciata decadenza di un Consigliere. Il Consigliere nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza del mandato quadriennale del Consiglio.

13. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo dell'associazione. Esso in particolare:

a) delibera i regolamenti del personale, conformemente ai Contratti Collettivi di categoria, e quelli inerenti il funzionamento della scuola;

b) assume, sospende, licenzia il personale;

c) approva il Bilancio preventivo, qualora ve ne sia necessità, in particolare per la determinazione delle rette di frequenza;

d) delibera le Convenzioni con Enti Pubblici e Privati;

e) delibera sui contratti di locazione, fornitura e somministrazione;

f) delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati e sulla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;

g) delibera sui provvedimenti di carattere generale proposti dal Consiglio di Scuola;

h) delibera l'importo delle rette di frequenza e stabilisce i criteri di eventuali riduzioni e/o esenzioni;

i) delibera le proposte di modifica al vigente Statuto, o estinzione dell'associazione, da sottoporre ad approvazione all'assemblea Generale dei Soci ai sensi del precedente Art. 9;

j) adempie a tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge e regolamenti vigenti;

k) delibera su tutte le materie che non sono espressamente di competenza degli altri organi dell'associazione.

14. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, per l'approvazione del Bilancio preventivo, qualora ve ne sia necessità, per l'approvazione dello schema del rendiconto di gestione e per la determinazione delle

rette di frequenza; si riunisce inoltre in seduta straordinaria ogni qual volta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo componenti il Consiglio di Amministrazione.

15. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da recapitarsi ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione.

16. La seduta del Consiglio di Amministrazione è valida quando è presente la maggioranza dei consiglieri.

17. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tranne per quanto previsto al comma 13 (paragrafi "f" e "i") dove sarà necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

18. Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative a questioni concernenti persone che debbono avvenire con voto segreto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

19. Salvo che l'associazione disponga di un segretario, il verbale delle sedute viene redatto, di norma, a cura di un consigliere incaricato dal presidente a fungere da segretario e deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

20. Il verbale deve essere presentato nella seduta successiva al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del voto da lui dato.

21. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere alle amministrazioni ed agli organi interessati le designazioni dei propri rappresentanti perché si possa procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione scaduto resta comunque in carica fino all'insediamento di quello nuovo, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni delle leggi vigenti.

#### **ART. 11 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica o in sua assenza dal consigliere più anziano d'età, elegge nel proprio seno ed a maggioranza assoluta di voti il Presidente, ed un Vice Presidente.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Scuola Materna.

4. Al Presidente son attribuiti i più ampi poteri di rappresentanza nei confronti di terzi e delle autorità. Convoca e presiede le sessioni del Consiglio di

Amministrazione e dell'Assemblea Generale dei Soci, vigila e dirige tutta l'attività dell'associazione.

5. Il Presidente esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente statuto e che gli siano delegate dal Consiglio di Amministrazione.

6. In caso di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta di questo.

7. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le relative funzioni vengono espletate dal Vice Presidente; è in facoltà del Presidente designare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per l'espletamento di particolari funzioni.

8. Le deleghe assegnate possono essere revocate dal Presidente in qualsiasi momento.

9. In caso di impedimento permanente, che non consenta più al Presidente di svolgere le sue funzioni, le medesime, limitatamente alla gestione ordinaria, verranno espletate dal Vice Presidente, per il periodo strettamente necessario per le operazioni di nomina del nuovo Presidente.

10. Il Presidente può nominare institori o procuratori per singoli determinati atti, o categorie di atti; di tale nomina darà conto all'assemblea dei soci.

#### **ART. 12 - ORGANI COLLEGIALI**

1. Per attuare e dare significato alla partecipazione e alla collaborazione dei genitori o di rappresentanti di altre Istituzioni, nella elaborazione della attività e nella organizzazione interna della Scuola Materna, nel rispetto del progetto educativo della medesima, l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione si avvalgono degli Organi Collegiali, se previsti nell'ambito dalla vigente legislazione, le cui funzioni sono demandate ad apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Scuola.

#### **ART. 13 - IL SEGRETARIO**

1. Il segretario dell'associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno o all'esterno.

2. Egli assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente.

3. Cura gli aspetti amministrativi della Scuola Materna, custodisce gli atti ed i documenti amministrativi, o in alternativa la prima nota di contabilità, redige, sulla base delle indicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione le proposte di bilancio consuntivo e preventivo.

4. Il segretario ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili e nell'organizzazione del lavoro di segreteria.

5. Egli risponde del proprio operato direttamente al

Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

6. Le funzioni di segretario sono di regola retribuite secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, salvo che all'espletamento di tali funzioni non sia designato uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Titolo 3° - Norme generali di amministrazione e patrimonio

#### **ART. 14 - REVISORE DEI CONTI**

1. La revisione economico-finanziaria è affidata al Revisore, nominato dall'Assemblea dei Soci; esso deve essere iscritto all'albo ufficiale dei Revisori dei Conti.

2. Il Revisore dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

3. Collabora con il Consiglio di Amministrazione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo, se necessario apposita relazione, che accompagna la proposta di approvazione del Conto di Bilancio, che decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **ART. 15 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO**

1. Nel rispetto delle norme contenute nella stesura originale dello Statuto della Scuola Materna di Ronago il patrimonio dell'associazione rimane destinato alla realizzazione dei fini istituzionali previsti dallo statuto.

2. L'eventuale dismissione di beni costituenti il patrimonio dell'associazione, ritenuti non più funzionali alla realizzazione delle finalità istituzionali, è disposta con delibera dell'Assemblea dei Soci adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 9 - comma 11, con contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con l'esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

3. Qualora l'associazione dovesse dotarsi di patrimonio immobiliare, gli atti di dismissione sono inviati alla Regione Lombardia, a norma dell'art. 18 - comma 3 - del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207.

4. Le attività istituzionali dell'associazione sono svolte con modalità non commerciali, prive di lucro, pertanto si prevede:

a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività

istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;

c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo 4° - Disposizione finale

**ART. 16 - DISPOSIZIONE FINALE**

1. Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative o regolamenti vigenti e quelle che, in avvenire saranno emanate in materia di protezione, assistenza, educazione e istruzione dell'infanzia.

Firmato: Alberio Guerrino

Firmato: Roberto Capizzi notaio

oooOooo

Registrato a Como il 22 gennaio 2013 al n. 694 Serie 1T, con euro 168,00.

Certifico io sottoscritto dottor ROBERTO CAPIZZI, notaio in Olgiate Comasco, iscritto al Collegio Notarile di Como, che la presente copia composta di ..... fogli è conforme all'originale ed allegato.

Olgiate Comasco,